

**STUDIO ASSOCIATO
AVV. SANTARCANGELO**
Trieste, 13
BASSANO DEL GRAPPA
P.A. 02/44240245
Tel. 0424/510785 Fax 0424/510787

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 1310/2000

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dep. il 25.10.2000

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE STRALCIO

N. 3958/90 RG.

IL DR. FRANCESCO SARTORIO IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

Cron. n. 8821

ha pronunciato la seguente

Rep. n. 3299 ✓

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

Ogg: pag. somma.

DA

ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI di Sandro Della Valle

S.A.S., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marco Santarcangelo di Bassano del Grappa, con domicilio eletto in Treviso presso lo studio dell'avv. W. Beraldo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione 7.4.2000 ;

ATTRICE


CONTRO

DITTA ANDREON ARREDAMENTI, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Andrea Manuel con domicilio eletto presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione ;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette,



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 GEN. 2001
TRIBUNALE DI TREVISO
CANCELLERIA CIVILE

nel merito: accertata la regolare esecuzione del contratto da parte dell'attrice, condannare la Ditta Andreon Arredamenti, in persona del titolare Signor Francesco Andreon, al pagamento, in favore dell'attrice Essedi Studio e Associati di Sandro Della Valle s.a.s., per i titoli in narrativa indicati, della somma di £ 35.560.000, o di quella diversa o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di costituzione in mora (30.11.89) al saldo.

Reiterata l'offerta da parte della Essedi Studio e Associati s.a.s. di consegnare alla Ditta Andreon Arredamenti i programmi già predisposti e attualmente giacenti presso l'attrice."

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, respingere le domande attoree tutte.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

IN VIA RICONVENZIONALE

Ritenuto l'inadempimento contrattuale, per fatto e colpa dello Studio Essedi & Associati di Sandro Della Valle, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla mancata fornitura,

ivi comprese l'attività infruttuosamente impiegata nel tentativo di applicazione, sistemazione, adattamento, correzione di programmi forniti; le spese e gli oneri sostenuti per e a seguito dell'accertamento tecnico preventivo avanti a Codesto Tribunale, danni da quantificarsi in corso di causa e/o subordinatamente da liquidarsi in via equitativa rispetto ad una somma che si indica non inferiore a f 20.000.000=.

Sentenza esecutiva.

Con vittoria di spese ed onorari di lite."

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Essedi Studio e Associati di Sandro Della Valle s.a.s. conveniva in giudizio la ditta Andreon Arredamenti per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di programmi per computer, nonché al pagamento di talune prestazioni extracontrattuali .

Riferiva che in data 14.4.89 essa aveva concluso con la convenuta un contratto per la fornitura di programmi personalizzati di gestione aziendale, e quando essa già aveva consegnato parte dei programmi ed effettuato prestazioni ulteriori, non

previste nel contratto, la Andreon aveva interrotto i rapporti, impedendole di concludere la fornitura. Si costituiva la convenuta negando di avere effettuato richiesta di prestazioni non previste in contratto, ed asserendo che i programmi forniti sin dall'inizio si erano dimostrati gravemente difettosi, si' da costringerla a rifiutare le richieste di intervento riparatorio della Essedi ed a richiedere un accertamento tecnico preventivo per descrivere lo stato dei programmi .

Chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da inadempimento .

Espletata consulenza d'ufficio, nonche supplemento di consulenza, all'udienza del 20.4.2000, sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva trattenuta in decisione .

MOTIVI





Il rapporto oggetto di controversia trae origine da un contratto di fornitura e montaggio di software per la gestione informatica dell'azienda della societa' convenuta .

L'attrice chiede il pagamento del corrispettivo pattuito e di un ulteriore importo per prestazioni extracontrattuali .

La convenuta chiede l'accertamento dell'inadempimento dell'attrice e la condanna della stessa al risarcimento dei danni; non chiede invece ne' la risoluzione del contratto ne' la riduzione del corrispettivo .

Orbene , e' pacifico che in corso di rapporto , nel novembre del 1989, quando una parte dei programmi era gia' stata consegnata e montata, e si erano verificati i primi problemi applicativi, la convenuta interruppe il rapporto ed impedì all'attrice di eliminare i problemi verificatisi, di completare la fornitura e di procedere alla messa a punto dell'intero sistema .

Cio' risulta sia dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, sia dal ricorso per accertamento tecnico preventivo , depositato ad inizio dicembre 1989 (nel quale si dice appunto che erano stati riscontrati difetti di funzionamento; che la Essedi sosteneva che essi erano banali e eliminabili in pochissimo tempo; che la Andreon riteneva invece i difetti gravi e tali da paralizzare il suo lavoro e intendeva procedere ad azione civile contro la Essedi), sia dalla comparsa di costituzione della convenuta nella presente causa (ove a pag. 7 si dice che nei mesi di



ottobre e novembre del 1989 la Andreon decise di rifiutare le richieste di ulteriori interventi della Essedi volti a risolvere i problemi sino ad allora verificatisi) .

Si tratta quindi di accertare se le anomalie dei programmi forniti, manifestatesi subito dopo la fornitura ed il montaggio dei programmi stessi, fossero tali da giustificare l'atteggiamento della Andreon .

Dall' ATP e dalla CTU risulta che tutti i programmi previsti nel contratto furono predisposti dalla Essedi , anche se alcuni al momento della rottura del rapporto non erano ancora stati consegnati.

Risulta inoltre che i programmi gia' consegnati presentavano errori ed anomalie , ma di lieve entita', e facilmente rimediabili (cfr. CTU penultima pag.); che inoltre molte delle anomalie lamentate dalla convenuta ed elencate nella lettera 6.11.89 (doc. 1 della convenuta) erano da imputarsi non ad errori di programmazione ma ad informazioni errate contenute negli archivi (cfr. ATP pag. 21).

Le anomalie non potevano dunque ritenersi di tale gravita' da legittimare l'interruzione del rapporto, anche tenendo conto della disponibilita'

manifestata da Essedi ad eliminarle (come risulta dalla corrispondenza in atti).

E' vero che il consulente d'ufficio nell'ATP scrive che non e' stato possibile valutare se le procedure nel loro insieme fossero congruenti e funzionanti (cfr. pag. 24), ma cio' non e' stato evidentemente possibile per la rottura del rapporto attuata dalla Andreon (che ha impedito la messa punto dell'intero programma e l'eliminazione delle anomalie) e non puo' percio' essere imputata alla Essedi .

In conclusione , mancando la prova (spettante alla convenuta) di un grave inadempimento di Essedi, idoneo a far venir meno la fiducia dell' acquirente nella capacita' della fornitrice di eseguire esattamente le proprie prestazioni, non puo' ritenersi giustificato il rifiuto della Andreon di ricevere i programmi non ancora consegnati e di consentire alla Essedi di eliminare gli inconvenienti verificatisi sui programmi gia' consegnati .

In tale situazione va accolta la domanda attorea di pagamento del corrispettivo contrattuale di L. 17.000.000 relativo alla fornitura dei programmi, essendo pacifico che i programmi in parte vennero consegnati ed in parte erano pronti per essere

consegnati (e dovendosi dunque ritenere che la Essedi abbia adempiuto alle proprie obbligazioni), e non essendo configurabile, a carico della Essedi, un inadempimento idoneo a paralizzare la richiesta di pagamento (quelli verificatisi, come detto, risultano lievi, e non sono stati eliminati a causa del comportamento della Andreon e non per indisponibilita' della Essedi).

Non puo' invece essere accolta la domanda attorea in ordine al pagamento delle ore previste in contratto per analisi ed istruzioni operative (indicativamente previste nel numero di 57), non essendo stata fornita prova ne' dell'esecuzione di prestazioni per gli scopi indicati ne' comunque del numero di ore in concreto impiegate .

Quanto infine al corrispettivo per le prestazioni extracontrattuali per le modifiche richieste dalla convenuta , dalla CTU e dall'ATP risulta che effettivamente la Andreon richiese una serie di modifiche non previste nel contratto (cfr. punto 2 della CTU e pag. 22 dell'ATP) e che trattavasi di prestazioni " completamente aggiuntive " .

Esse vanno percio' pagate a parte .





Il consulente ha stimato il tempo necessario per attuarle in complessivi 12 - 15 giorni lavorativi a L. 50.000 - 70.000 all'ora .

Considerato perciò un tempo medio di gg. 13,5 ad otto ore al giorno , ed un compenso medio di L. 60.000 all'ora, l'importo dovuto e' di L. 6.480.000.

La convenuta dovra' cosi' pagare l'importo complessivo di L. 23.480.000 (L. 17.000.000 + L. 6.480.000) .

Sull'importo dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla domanda al saldo , mentre non puo' essere riconosciuto il maggior danno ex art. 1224, II, c.c. stante il tasso degli interessi legali nel periodo in riferimento ed in mancanza di prova specifica di un danno ulteriore.

Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, di risarcimento del danno da inadempimento , non risulta provata ne' l'esistenza ne' l'entita' di danni conseguenti alle lievi anomalie riscontrate dal consulente d'ufficio, mentre i danni lamentati dalla convenuta (attribuiti all'impossibilita' di provvedere per alcuni mesi alla gestione informatica dell'azienda) sono riferibili , piu' che alle anomalie , alla



precoce e ingiustificata decisione della convenuta
stessa di interrompere il rapporto .

La domanda riconvenzionale va perciò respinta .

Le spese seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa domanda respinta,

condanna la ditta Andreon Arredamenti, in persona

del legale rappresentante pro tempore, al

pagamento, in favore di Essedi Studio e Associati

di Sandro Della Valle s.a.s, della somma di L.

23.480.000, oltre ad interessi legali dalla domanda

al saldo .

Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le

spese processuali dalla stessa sostenute, che

liquida in L. 6.017.500 , di cui L. 3.600.000 per

onorari e L. 1.525.000 per competenze .

Pone le spese di accertamento tecnico preventivo e

di consulenza d'ufficio , ad eccezione di quelle

relative al supplemento di consulenza depositato il

7.11.97 , a carico della convenuta, e condanna

pertanto la convenuta a rifondere all'attrice le

spese da questa anticipate per la consulenza

d'ufficio depositata il 29.5.96 .

Treviso, li 13.7.2000

Il Giudice Unico Estensore

Antonini

Il Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 25.10.2000



Il Cancelliere

Fatte comunicazioni il 25.10.2000

Il Cancelliere

REGISTRATO A TREVISO
IL 19 DIC. 2000
al N° 3989 Giud.
IL DIRETTORE REGG.
DISTR. DI TREVISO
(DR. GIOVANNI MIGLIORE)
B.V. 4561 600
REG. 1091 1.060,00
T.SP. 9641 500
TOTALE L. 1.720,00





MARCO

ESSEDI STUDIO
E ASSOCIATI DI SANDRO DACCÀ VACCE

29-1-2001

SANT'ANGELO

ESSEDI STUDIO

IL CANCELLIERE (C.A.)
Maria Luisa T...

